



COMUNE DI MONTEPRANDONE

Prov. Ascoli Piceno

T.A.R.S.U.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2002
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 04/06/2002
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 63 del 30/12/2006
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 13/03/2006
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17/03/2008
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 30/03/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - Capo III)

S O M M A R I O

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Istituzione della tassa
- Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 4 - Servizio di smaltimento dei rifiuti
- Articolo 5 - Limiti territoriali di applicazione della tassa

CAPO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

- Articolo 6 - Presupposto della tassa
- Articolo 7 - Esclusioni
- Articolo 8 - Soggetti passivi
- Articolo 9 - Parti comuni all'edificio
- Articolo 10 - Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati
- Articolo 11 - Locali tassabili
- Articolo 12 - Aree tassabili
- Articolo 13 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
- Articolo 14- Locali ed aree non utilizzate

CAPO III TARIFFAZIONE

- Articolo 15 - Obbligazione tributaria
- Articolo 16 - Commisurazione delle tariffe
- Articolo 17 - Gettito del tributo
- Articolo 18 - Atto di determinazione delle tariffe
- Articolo 19 - Classificazione delle categorie di locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- Articolo 20 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Articolo 21 – Agevolazioni
- Articolo 21/bis – Agevolazione per conferimento di specifici rifiuti presso centri di raccolta
- Articolo 22 - Agevolazioni previste per attività produttive
- Articolo 23 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

Articolo 24 - Decorrenza
Articolo 25 - Cessazione
Articolo 26 - Denuncia iniziale e contenuto
Articolo 27 - Denuncia di rettifica e contenuto
Articolo 28 - Denuncia di cessazione e contenuto
Articolo 29 - Rimborsi

CAPO V
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Articolo 30 - Poteri dei comuni - Mezzi di controllo
Articolo 31 - Il Funzionario responsabile
Articolo 32 - Accertamento
Articolo 33 - Contenzioso
Articolo 34 - Sanzioni
Articolo 35 - Lotta all'evasione

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Disposizioni finali

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Istituzione della tassa

1. Il Comune, ai sensi dell' art. 58 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dalla Legge 2 febbraio 1994 n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell' art. 77 del predicato D. Lgs. 507/93, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera come regolata dal successivo art. n. 23.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come D.Lgs. 507/1993.
2. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
3. Il presente Regolamento disciplina la materia in tutto il territorio del Comune di Monteprandone.

Articolo 3 - Definizione e Classificazione dei rifiuti

1. A norma del 1° comma dell' art.6 del D. Lgs. n. 22/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono o di cui comunque il produttore intenda disfarsi o è obbligato a disfarsi.
2. Per quanto attiene alla classificazione dei rifiuti, alla loro assimilazione, ai limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione, si fa espresso riferimento agli artt. 4, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 4 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 5 - Limiti territoriali di applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è effettuato su tutto il territorio comunale.

CAPO II **ELEMENTI DEL TRIBUTO**

Articolo 6 - Presupposto della tassa (Art.62, commi 1 e 4 del D.Lgs. n.507/1993)

1. A norma del 1° comma dell' art. 62 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

Per i locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

2. A norma del 4° comma dell' art. 62 D. Lgs. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
3. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato;
4. Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore al semestre;
5. Per i locali e le aree tassabili che risultano ad una distanza superiore a 500 ml. (misurabili sulla viabilità ordinaria), dal più vicino punto di raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa ordinaria;
6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art. 20, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80% della tariffa ordinaria.

Articolo 7 - Esclusioni
(Art.62, comma 2 del D.Lgs. n.507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Non sono soggetti alla tassa la seguente tipologia di locali ed aree:

- i locali adibiti ad impianti termotecnici, elettrici, idraulici (centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana), di servizio a fabbricati ed aree;
 - i sottotetti, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie qualora non utilizzabili. Tali locali sono da considerare utilizzabili quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio è superiore a ml 1.50 e quando siano collegati strutturalmente ai locali tassabili;
 - le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessoria dei locali a qualsiasi uso adibiti;
 - la parte degli impianti sportivi nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali chiusi;
 - i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di locali;
 - le unità immobiliari prive di qualsiasi mobile o suppellettile e/o prive delle seguenti utenze: gas, luce, acqua;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore e casi simili;
 - le stalle, i fienili, le tettoie, i porticati, le concimaie, ecc. a servizio delle aziende agricole e imprenditori agricoli, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo;
 - gli edifici o loro parti adibiti in via permanente al culto di confessione religiosa, che oltre a quella cattolica, sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese, nonché i locali connessi all'attività del culto stesso;
 - le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia: tale superficie può essere determinata anche in percentuale, ai sensi dell'art.62, comma 3 del D.Lgs. 507/93, fra quelle categorie che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, sempreché si tratti di superfici che presentino carattere di promiscuità nella produzione di rifiuti.
- Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e deve allegare alla denuncia, di cui ai successivi artt. 26 e 27, planimetria catastale oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto relativo stipulato con la ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti;
- le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente;

- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- le superfici, occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrano una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambe i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro;

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile e accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- i locali e le aree scoperte per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

2. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto, per tutti locali e le aree, le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza di elementi necessari all'esclusione stessa, il Comune accerti l'effettiva assenza di elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'Ufficio comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso di accertamento notificato di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Articolo 8 - Soggetti passivi
(Art.63 del D.Lgs. n.507/1993)

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente art.6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del citato D. Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell' art. 59.

3. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

4. Per le abitazioni, la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore che occupa l'alloggio nei casi richiamati al comma 2° del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse;

5. Per tutti gli altri locali ed aree, la tassa è accertata a carico del titolare o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.

6. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti degli medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Articolo 9 - Parti comuni all'edificio
(Art.63, comma 2 del D.Lgs. 507/1993)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastri solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, senza boxes e altre parti in comune di cui all'art.1117 del C.C. sono escluse dalla tassazione; resta fermo l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 10 - Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati (Art.63, comma 3 del D.Lgs. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali rimangono però titolari degli obblighi e diritti derivanti dall'obbligazione tributaria, relativamente ai locali ed alle aree detenute in uso esclusivo.

2. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 11 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate delle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali- dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate ai depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Articolo 12 - Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Articolo13 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 20%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Articolo14 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o sono allacciati ad almeno una delle seguenti utenze: acqua, luce e gas.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
4. I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiari rispettivamente inabitabili o inagibili.
5. La tassa è dovuta anche nel caso in cui i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purchè, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto all'art. 20 del presente Regolamento.

CAPO III **TARIFFAZIONE**

Articolo 15 - Obbligazione tributaria (Art. 64 del D.Lgs.507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe unitarie in ragione di metro quadro di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell' ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell' anno dà diritto all' abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Articolo 16 - Commisurazione delle tariffe
(Art. 65 del D.Lgs. 507/1993)

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0.50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0.50 arrotondate ad un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Articolo 17 - Gettito del tributo
(Art.61 del D.Lgs. 507/1993)

1. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell' art. 65 del D. Lgs. 507/93, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

2. Nel determinare l' onere annuale del servizio, dovranno essere computati gli elementi indicati nell' art.61, comma 2° del citato D. Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

3. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 18 - Atto di determinazione delle tariffe

1. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, la Giunta comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare a partire dal 01/01 dell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani .

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione, con la quale sono determinate le tariffe annuali, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Articolo 19 - Classificazione delle categorie di locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree tassabili sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la graduazione delle tariffe fra le diverse categorie, previste dal successivo comma, viene determinata mediante coefficienti che tengano conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche superfici, anche della quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per categoria o sotto categoria in rapporto alla quantità totale dello smaltimento.

3. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:

- | | |
|----------------|--|
| a) CATEGORIA 1 | Locali adibiti ad uso abitazione, gli accessori e le pertinenze delle abitazioni; |
| b) CATEGORIA 2 | Uffici pubblici e di diritto pubblico, studi professionali, sedi di assicurazioni, ambulatori e cliniche, uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali, compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie di affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, imprese finanziarie, automobilistiche ecc, onoranze funebri, istituti di vigilanza privata, ricevitorie totocalcio, lotto, enalotto, totip ecc., agenzie di viaggio, istituti di credito, banche, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale; |
| c) CATEGORIA 3 | Stabilimenti ed opifici industriali, laboratori artigianali in genere, autorimesse pubbliche e private non costituenti accessorio o pertinenza di locali compresi nella CATEGORIA 1, magazzini generali, magazzini di deposito e di custodia per conto terzi, cabine telefoniche; |
| d) CATEGORIA 4 | Locali destinati a negozi e botteghe: locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di uova, di carne, di pesce, dei supermercati alimentari, chioschi per la commercializzazione di bevande e simili, bar, caffetterie, pasticcerie, pastifici, panetterie, gelaterie, negozi non alimentari, edicole, farmacie, locali destinati a servizi di igiene ed estetica della persona e domestici (istituti di igiene e di bellezza, palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, impianti sportivi, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio di attività sportiva, saune, parrucchieri, lavanderie, stirerie, ecc.); |
| e) CATEGORIA 5 | Locali destinati ad alberghi, sale convegno, teatri: albergo, pensione, residence, trattorie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense e simili, vani principali ed accessori adibiti a sale convegno, teatri cinematografi, sale da ballo, discoteche, sale da gioco e di divertimento; |
| f) CATEGORIA 6 | Collegi, convitti, ospizi, case di riposo per anziani, conventi con pensionato; |
| g) CATEGORIA 7 | Sedi e sezioni di partiti politici, enti e associazioni senza scopo di lucro a fini assistenziali, benefici, politici, culturali, ricreativi, sindacali, sportivi e religiosi; |

h) CATEGORIA 8

Aree adibite a campeggio, aree scoperte costituenti area di servizio per attività di distribuzione di carburanti, aree private adibite a parcheggio e aree adibite a qualsiasi altro uso.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli di cui al comma precedente si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Articolo 20 - Tariffe per particolari condizioni di uso
(Art. 66 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art.66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di al seguente prospetto:

- a) abitazioni con unico occupante; **riduzione 20%**
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune; **riduzione 20%**
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; **riduzione 20%**
- d) utente che, risiedendo o dimorando, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; **riduzione 20%**
- e) agricoltori, in attività o in pensione, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale; **riduzione 20%**
- f) famiglia anagrafica, composta da uno o due individui, residenti anagraficamente nel Comune di Monteprandone, nel cui stato di famiglia anagrafico siano iscritti uno o due portatori di handicap fisico, psichico o psicologico con riconoscimento dell'handicap in situazioni di gravità con carattere sia di temporaneità che di permanenza ai sensi dell'art.4 della Legge 104/92, ovvero con riconoscimento dell'invalidità del 100%; **riduzione 50%**
- g) famiglia anagrafica, composta da più di due individui, residenti anagraficamente nel Comune di Monteprandone, nel cui stato di famiglia anagrafico siano iscritti uno o più portatori di handicap fisico, psichico o psicologico con riconoscimento dell'handicap in situazioni di gravità con carattere sia di temporaneità che di permanenza ai sensi dell'art.4 della Legge 104/92, ovvero con riconoscimento dell'invalidità del 100%; **riduzione 30%**

2. Le riduzioni previste al comma 1° di questo Regolamento sono cumulabili nella misura massima del 50%.

3. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate con decorrenza dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia originaria, a condizione che tale denuncia contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo a quello della data di presentazione della relativa denuncia.

5. La richiesta di riduzione deve essere trasmessa all'ufficio tributi su domanda dell'interessato mediante presentazione di apposito modello predisposto dall'Ente entro il 20/01 dell'anno successivo a quello nel corso del quale è sorta la condizione necessaria per usufruire della riduzione.

6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

7. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6 comma dell'art. 66 del D. Lgs. n. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D. Lgs. citato.

Articolo 21 - Agevolazioni
(Art. 67 del D.Lgs. 507/1993)

Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, è prevista la consegna di "buoni" omaggio ai privati cittadini che conferiranno presso la Ricicleria comunale i seguenti materiali:

- a) carta e cartone
- b) vetro
- c) plastica (contenitori per liquidi, bottiglie, ecc.)
- d) metalli ferrosi e non ferrosi in genere (contenitori, barattoli, fusti, fustini, sfridi ecc.), limitatamente al solo alluminio.

Al momento della consegna dei rifiuti da parte del soggetto conferente, l'operatore incaricato presso il centro di raccolta procederà all'identificazione dello stesso, alla pesatura del materiale, al rilascio dello scontrino di pesa ed alla registrazione dei dati su supporto informatico, dividendo il materiale conferito, sia per quantità che per tipologia.

Il predetto operatore avrà inoltre cura di registrare i dati del conferente e accertare a quale contribuente TARSU, iscritto a ruolo per l'anno di competenza, dovrà essere attribuito il materiale conferito ai fini della prevista agevolazione.

Il materiale deve essere conferito esclusivamente da privati, già preventivamente separato per tipologia e deve rientrare in una delle predette categorie di materiale riciclabile.

E' prevista una incentivazione attraverso il rilascio di buoni omaggio pari ad € 1,00 (uno) per ogni 10 (dieci) Kg. di materiale riciclabile conferito e lo stesso buono potrà essere speso presso gli esercizi commerciali locali convenzionati con l'iniziativa.

L'iniziativa della consegna dei buoni omaggio è regolata sulla base dei criteri sotto indicati:

- è riservata esclusivamente ai privati residenti del Comune di Monteprandone;
- si applica a condizione che almeno un componente dello stato di famiglia anagrafico risulti iscritto per l'anno di competenza al ruolo TARSU;
- il multimateriale riciclabile può essere conferito presso la ricicleria da uno stesso nucleo familiare per non più di una volta a settimana e fino ad un massimo di 100 kg.per volta;
- non vengono rilasciati buoni omaggio per la consegna dei rifiuti agricoli o di quelli cosiddetti "speciali".
- Il margine di contribuzione per fruire dei buoni spesa prevede una franchigia di 20 (venti) Kg e verrà applicato fino ad un massimo di conferimento per utenza di 500 (cinquecento) Kg. annui.

I buoni omaggio vanno spesi presso gli esercizi commerciali entro e non oltre 6 mesi dalla data di emissione. Il commerciante che presenti nella rendicontazione dei buoni che abbiano una data di emissione superiore ai 6 mesi non verrà rimborsato degli importi dei buoni "scaduti".

Il commerciante ricevente ha il dovere di presentare i buoni solo per il rimborso senza la possibilità di spenderli presso altri esercizi commerciali.

La natura dell'incentivo è di tipo economico e non si configura come variazione o decurtazione della TARSU.

Articolo 22 - Agevolazioni previste per attività produttive

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti riduzioni tariffarie per quelle ditte che svolgono attività produttive:

- a) utenti che dimostrino, attraverso idonea documentazione, di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un totale smaltimento o recupero o riciclo in proprio dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani prodotti; **riduzione 80%**

b) utenti che dimostrino, attraverso idonea documentazione, di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un parziale smaltimento o recupero o riciclo in proprio dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani prodotti e pertanto comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento, selettivo o quantitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

riduzione 50%

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente non trovano applicazione nella determinazione della tassa dovuta per l'occupazione o detenzione, da parte delle predette ditte, dei locali tassabili destinati ad uffici, bagni, spogliatoi, mense e sale esposizioni.

3. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 1 sono applicabili anche alle aree destinate a magazzino e stoccaggio di materie prime e prodotti finiti, utilizzate per lo svolgimento della fase iniziale e finale dell'attività produttiva, *sempre che questo avvenga nell'ambito del territorio comunale*. Per tali aree, la tariffa applicata è quella prevista annualmente con delibera di G.M. per la categoria 3, "stabilimenti ed opifici industriali".

Alle aree destinate a magazzino ed occupate da ditte che non svolgono attività produttive, non si applicano le riduzioni di cui al comma 1, del presente articolo, ma la tariffa prevista annualmente con delibera di G.M. per la sottocategoria "magazzini generali, di deposito e custodia per conto terzi" della categoria 3.

4. Il diritto alla riduzione della tariffa ordinaria deve essere adeguatamente documentato e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il gestore del servizio.

5. La documentazione da trasmettere all'ufficio tributi, entro i termini di presentazione della denuncia originaria ovvero di variazione, consiste nella copia di registro di carico e scarico dei rifiuti, nella copia della autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di smaltimento o recupero e, nel caso del recupero mediante terzi, nella copia dell'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

6. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione e previa dichiarazione da parte della società responsabile della gestione del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio.

7. In applicazione dell'art.62, comma 3, secondo periodo del D.Lgs.507/1993, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile distinguere oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, rispetto a quella dove si producono rifiuti solidi urbani o assimilabili agli urbani (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

ATTIVITA'	% di riduzione superficie
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
- laboratori fotografici, eliografie	40%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	40%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab.odontotecnici	20%
- laboratori di analisi	20%
- autoservizi, autolavaggi, autorimesse	40%
- allestimenti, insegne	40%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	40%

8. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

9. La riduzione prevista al comma 7 viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi. La richiesta della applicazione della riduzione e la relativa documentazione correlata deve essere trasmessa all'ufficio tributi entro i termini indicati al comma 5 del presente articolo.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Articolo 23 - Tassa giornaliera di smaltimento Tassa giornaliera di smaltimento
(Art.77 del D.Lgs. 507/1993)

1. Il Comune di Monteprandone, ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 77 del D. Lgs. 507/93, ha istituito, all'art. 1, 2° comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.
2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni , anche se ricorrente.
3. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata da presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale anche in forma ambulante.
4. La misura tariffaria per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitativa.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per le occupazioni produttive di rifiuto poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante, il versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani deve essere effettuato entro il primo trimestre di ciascun anno mediante specifico bollettino di c/c postale, disponibile presso l'ufficio tributi, intestato al Comune di Monteprandone-Servizio di Tesoreria.
8. Per quanto al comma precedente, l'importo della tassa è determinato moltiplicando la misura tariffaria, così come stabilita al comma 4 del presente articolo, ai metri quadrati occupati e al numero dei giorni, in un anno, in cui si tiene il mercato (mediamente 52 giorni di mercato annui).
9. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV **APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

Articolo 24 - Decorrenza

(Art.64, commi 1 e 2, del D.Lgs. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell' art. 64 del D. Lgs. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell' art. 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Articolo 25 - Cessazione

(Art.64, commi 3 e 4, del D.Lgs. 507/1993)

1. A norma del 3° comma dell' art. 64 del D. Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - sempreché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accerta.

2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell' art. 64 del D. Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

Articolo 26 - Denuncia iniziale e contenuto

(Art.70, commi 1, 2, 3, del D.Lgs. 507/1993)

1. A norma del 1° comma dell' art. 70 del D. Lgs. 507/93, i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.

2. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.

3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.

5. La denuncia, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. La denuncia deve essere presentata direttamente o a mezzo del servizio postale all' Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione.

7. L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

8. Annualmente, l' Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 70, comma 1° del D. Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a presentare la prescritta denuncia.

9. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- il titolo qualificativo dell'occupazione;
- la data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- il numero di codice fiscale;
- gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza;
- la data di presentazione della denuncia;
- la firma.

10. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, Pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- la denominazione dell'Istituto;
- la ragione sociale o la ditta;
- la sede o il domicilio fiscale;
- lo scopo;
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- la data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;

11. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Articolo 27 - Denuncia di rettifica e contenuto

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.
2. La denuncia di rettifica deve contenere:
 - le generalità del contribuente;
 - l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
 - la decorrenza delle variazioni stesse;
 - ogni altro elemento come indicato nel precedente art. 26.
3. La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente art. 26.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela, o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente art. 26.
5. Per le denunce di rettifica valgono le disposizioni di cui all' articolo precedente, commi 4, 5, 6, 7, 8.

Articolo 28 - Denuncia di cessazione e contenuto

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - le generalità del contribuente;
 - eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà;
 - tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare;
 - ogni altro elemento, come indicato nei precedenti artt. 26 e 27.
3. Identica procedura, come indicato dall' articolo 26, dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali ecc.
4. Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela, ecc.
5. Le denunce di cessazione dell'occupazione o delle detenzione potranno essere presentate, mediante apposito modello predisposto dall'Ente, in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione.
6. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale direttamente o a mezzo del servizio postale all' Ufficio Tributi del Comune.
7. L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 29 - Rimborsi (Art.75 del D.Lgs. 507/1993)

1. Nei casi in cui l'Ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale o,

infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall' art. 75, 1° comma D. Lgs. 507/93. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell' art. 64, commi 3 e 4 del richiamato D. Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva.

La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell' art. 75, D. Lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.

3. A norma di quanto disposto dal 3° comma, art. 75 del citato D.Lgs.507/1993, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale del 7 per cento (2.5 % dal 1° luglio 1998) a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

5. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

6. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

7. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo o nel caso di eccedenza delle riduzioni rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.Lgs. n.112 del 13/04/1999 e s.m.i..

CAPO V **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

Articolo 30 - Poteri dei comuni - Mezzi di controllo (Art. 73 del D.Lgs. 507/1993)

1. L'esattezza delle domande di esenzione, riduzione ed agevolazione e delle denunce di cui agli artt. 26 e 27 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall' art. 71 del D. Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall' art. 73 del D. Lgs. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti, sempre nel rispetto dell'art.6, comma 3 della Legge 27 luglio 200, n.212 (Statuto del Contribuente):

- A) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;
- B) copia dei contratti di locazione o di affitto;
- C) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o affittuari.
- D) di comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall' art. 73, comma 1°, del D. Lgs. 507/93.

3. Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi - per la rilevazione delle misure e destinazioni d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione - delle convenzioni previste al 4° comma dell' art. 71 del D. Lgs. 507/93.

5. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell' art. 71 del D. Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione della superficie.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell' art. 73, D. Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2.729 del Codice Civile.

Articolo 31 - Il Funzionario responsabile
(Art.74 del D.Lgs. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Funzionario designato dalla Giunta Municipale, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/1993.

3. Il Funzionario, di cui al comma precedente, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 32 - Accertamento
(Art.71 del D.Lgs. 507/1993)

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al capo III del D. Lgs. 507/93, come modificato ed integrato dalla legge 22 febbraio 1994 n. 146.

2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'ufficio comunale, a norma delle disposizioni di cui al 2° comma dell' art. 71 del richiamato D. Lgs. 507/93, provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per la parte di cui all' art. 64, comma 2°, del D. Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

3. Ove, invece, la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.

4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all' art. 74 del D. Lgs. 507/93, devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa delibera.

Conterranno inoltre:

- la motivazione dell' eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori.

5. Gli avvisi di cui al comma 2° e 3° devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.

6. Qualora il Funzionario responsabile di cui al precedente art. 31, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 33 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall' art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D. Lgs. 546/92, artt. 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo II, art. 52 e seguenti.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all' art. 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell' art. 18 citato.

3. La parte soccombente è condannata, a norma dell' art. 15 del citato D. Lgs. 546/92, a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

Articolo 34 - Sanzioni (Articolo 76 del D.Lgs. n.507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63 del D.Lgs. 15 novembre 1993/507;

si applicano le norme di cui all'art.76 del detto D. Lgs. 507/1993 e s.m.i..

2. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Articolo 35 - Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita " cartella del contribuente";
- 2) la " cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata in ordine alfabetico. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 36 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tributi affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Ai sensi dell'art.53,comma 16 e del D.M. 20/12/01 il presente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare, ha efficacia dal 1 gennaio dell'anno 2002.
4. Il Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro 30 gg. alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze per la pubblicazione, per estratto, sulla G.U..
5. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti nazionali regionali.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.